

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI, BISSI e BONO PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1987

Norme per la qualificazione professionale delle imprese
che operano nel settore privato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ripropone il lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione lavori pubblici del Senato, per l'approvazione del provvedimento di iniziativa governativa (atto Senato n. 673 della IX legislatura), recante «Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato».

L'iniziativa legislativa appare particolarmente importante, in quanto è diretta a colmare l'attuale vuoto legislativo garantendo, in analogia con quanto avviene nel settore delle opere pubbliche, che l'attività nel settore privato sia preceduta da una verifica della qualificazione professionale dell'operatore.

Come si legge nella relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, presen-

tato nella passata legislatura, l'attività edilizia nel settore privato attualmente si svolge senza alcun preventivo accertamento della complessiva capacità professionale dell'imprenditore.

Nel settore degli appalti di opere pubbliche, invece, come è noto, sin dal 1962 è stato istituito uno strumento in grado di fornire idonee garanzie in relazione all'affidabilità patrimoniale e tecnica dell'impresa. Si tratta dell'albo nazionale dei costruttori che permette una verifica delle caratteristiche patrimoniali e tecniche di coloro che operano nel settore.

Da tali considerazioni traspare l'attualità dell'esigenza che il presente disegno di legge intende soddisfare imponendo anche a coloro

che intendano operare nel settore dell'edilizia privata un preventivo e serio accertamento.

Proprio la necessità di dare una risposta efficace al vuoto normativo ed adeguata alle aspettative dei committenti, degli utenti del prodotto edilizio e degli operatori avevano spronato a lavorare efficacemente la Commissione VIII del Senato, in modo da permettere la produzione di un testo valido ed aderente rispetto alle esigenze del settore edilizio.

Tale testo aveva già ricevuto l'approvazione del Senato ma purtroppo l'anticipato scioglimento delle Camere ne ha impedito l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, si ritiene opportuno ripresentare il provvedimento nel testo approvato affinché il complesso lavoro, che nella scorsa legislatura era stato svolto per individuare una soluzione che garantisse la collettività sulla qualificazione delle imprese senza, peraltro, creare eccessivi appesantimenti per queste ultime da un punto di vista burocratico, non vada interamente perduto.

Si è ben consapevoli, infatti, che l'esigenza alla quale risponde il disegno di legge risulta pienamente avvertita nel Paese. Si tratta cioè di evitare che si operi nel settore dell'edilizia privata senza alcun preventivo accertamento della complessiva capacità professionale e ciò in linea con l'articolo 41 della Costituzione che prevede che «l'iniziativa privata è libera» ma nei limiti dell'«utilità sociale e della tutela e sicurezza dei cittadini».

Il disegno di legge in esame stabilisce l'utilizzo quale strumento di qualificazione professionale dell'Albo nazionale dei costruttori: questo istituto, come si è ricordato, esiste nel settore delle opere pubbliche sin dal 1962 ed è stato ulteriormente migliorato con la legge 15 novembre 1986, n. 768.

L'impiego dell'Albo nazionale dei costruttori anche per la qualificazione professionale degli operatori nel settore privato secondo le previsioni del disegno di legge rende agevole la gestione dell'istituto per la semplicità del sistema, e rende uniforme il criterio di qualificazione della categoria. È, peraltro, sembrato opportuno introdurre taluni adattamenti alla disciplina generale dell'istituto, richiamata nel suo complesso, in relazione alle particolari caratteristiche dei lavori nel settore privato.

In particolare, il disegno di legge sancisce l'istituzione, nell'ambito della specializzazione relativa alle opere di edilizia abitativa ed industriale (categoria II, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 208 del 30 luglio 1982), di una apposita sezione nella quale verranno iscritte le imprese di costruzione che operano per conto della committenza privata o comunque per la vendita del prodotto edilizio.

L'iscrizione nella specifica sezione rappresenterà, pertanto, il titolo abilitativo per poter operare nel settore dell'edilizia privata sia per conto dei committenti di natura privata, sia per conto dello stesso soggetto realizzatore dell'opera che verrà alienata.

Appare, infine, opportuno esaminare nel dettaglio le disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce la obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori di tutte le imprese che eseguono opere rientranti nella categoria II, prevista dal decreto ministeriale n. 770 del 25 febbraio 1982, per conto dei committenti privati o in proprio, di importo superiore a lire 150 milioni.

L'articolo 2 istituisce, nell'ambito della suddetta categoria II, un'apposita sezione per le imprese che operano nel settore privato.

Si stabilisce, inoltre, che le imprese che abbiano già conseguito l'iscrizione nell'Albo dei costruttori nella categoria II relativa alle opere di edilizia pubblica hanno capacità di operare, per importi corrispondenti, anche nel settore privato.

L'articolo 3 fissa gli importi che le imprese possono conseguire nella istituenda sezione della categoria II; per essi si è tenuto conto delle esigenze degli operatori del settore privato, stabilendo che essi si discostano parzialmente da quelli vigenti nel settore delle opere pubbliche.

Gli articoli 4 e 5 indicano i requisiti di carattere generale e speciale che debbono essere posseduti per ottenere l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori: si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti richiesti per le opere pubbliche e ciò allo scopo di rendere uniforme la disciplina e in modo da agevolare il funzionamento complessivo dell'istituto.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 prevede la possibilità di ottenere l'iscrizione fino all'importo pari a lire 3 miliardi con la certificazione riferibile all'attività svolta dal «direttore tecnico» mediante la esibizione dei certificati attestanti «i lavori diretti» dal medesimo. Per gli importi superiori a 3 miliardi di lire, l'interessato dovrà, invece, fornire adeguata documentazione dei lavori che ha «eseguito», utilizzando la propria struttura aziendale.

L'articolo 6 effettua un rinvio alla normativa generale dell'Albo nazionale dei costruttori per gli aspetti non espressamente disciplinati dal disegno di legge.

L'articolo 7 estende anche al settore privato il principio generale della possibilità per le imprese di eseguire un quantitativo di lavoro pari all'importo di iscrizione assegnatole aumentato del 20 per cento.

Viene poi previsto un sistema di sanzioni per l'impresa che operi priva di iscrizione nell'Albo dei costruttori ovvero per importi superiori a quelli che le sono stati riconosciuti, al fine di garantire la puntuale osservanza della legge.

In particolare, il sistema sanzionatorio prevede, per le imprese che realizzino opere di importo superiore al valore di iscrizione ovvero operino sprovviste di iscrizione, un duplice ordine di sanzioni: da un lato, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo più elevato per i

soggetti privi di iscrizione; dall'altro, l'adozione di provvedimenti sanzionatori, consistenti rispettivamente nella sospensione della efficacia dell'iscrizione per la durata di un anno o nel differimento della iscrivibilità di un anno dalla data di presentazione della domanda.

È stato ritenuto opportuno, nell'esaminare il provvedimento, inoltre, disporre anche per l'eventuale subappaltatore l'obbligo di essere iscritto nell'Albo dei costruttori per l'esecuzione di lavori superiori a lire 150 milioni.

Da ultimo, l'articolo 8 contiene alcune disposizioni transitorie per consentire il passaggio graduale da un regime totalmente libero ad un regime controllato in base alla normativa che si propone.

In particolare si prevede che entro due anni dall'entrata in vigore della legge le imprese tenute ad iscriversi nell'Albo nazionale dei costruttori presentino la documentazione prescritta.

Il Comitato centrale, o i Comitati regionali, avrà tre anni per adottare il provvedimento e nel frattempo le imprese potranno operare provando di aver presentato la domanda di iscrizione. Quelle imprese che non avranno presentato la domanda di iscrizione nei due anni dall'entrata in vigore della legge, nonché quelle di nuova costituzione potranno operare soltanto dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori)

1. Le imprese che eseguono lavori di cui alla categoria II, prevista dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, per conto di committenti privati o in proprio, di importo superiore a lire 150 milioni, debbono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori, istituito con la citata legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nelle categorie di cui alla predetta tabella.

Art. 2.

(Categorie di iscrizione)

1. Nell'ambito dell'Albo nazionale dei costruttori viene istituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la sezione delle imprese che operano per conto di committenti privati o in proprio ai sensi dell'articolo 1.

2. Le imprese appaltatrici di opere pubbliche iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori possono eseguire, per conto di committenti privati o in proprio, lavori di importo corrispondente a quello di iscrizione nelle singole categorie.

Art. 3.

(Importi di iscrizione)

1. Le imprese di cui all'articolo 1 sono classificate con riferimento ai seguenti importi:

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| a) | I: fino a lire | 150.000.000; |
| b) | II: » » » | 300.000.000; |
| c) | III: » » » | 750.000.000; |
| d) | IV: » » » | 1.500.000.000; |
| e) | V: » » » | 3.000.000.000; |
| f) | VI: » » » | 6.000.000.000; |
| g) | VII: » » » | 9.000.000.000; |
| h) | VIII: oltre lire | 9.000.000.000. |

Art. 4.

(Requisiti di ordine generale)

1. I requisiti di ordine generale, che debbono essere comprovati dalle imprese cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione, nonchè assenza di procedimenti pendenti o di provvedimenti definitivi di cui all'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta;

c) dichiarazione con sottoscrizione autentica ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata, relativa alla osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse.

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 debbono essere comprovati per il titolare, se trattasi di ditta individuale, ovvero per il rappresentante legale di ditte costituite nella forma delle società commerciali, nonchè per le persone alle quali è affidata la direzione tecnica.

3. Le imprese costituite in forma di società commerciali debbono altresì esibire copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed il certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo.

Art. 5.

(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti di ordine speciale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante la presentazione di:

- 1) referenze bancarie;
- 2) bilanci o estratti di bilancio, quando la loro pubblicazione sia obbligatoria per legge, relativi altri esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;
- 3) dichiarazione concernente la cifra di affari relativa a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;

b) capacità tecnica, da dimostrarsi mediante la presentazione di:

- 1) titolo di studio e *curriculum* professionale del direttore tecnico dell'impresa o dell'imprenditore che sia anche direttore tecnico;
- 2) certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente o diretti dal direttore tecnico, indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;
- 3) dichiarazione concernente le attrezzature e i mezzi d'opera disponibili;
- 4) dichiarazione concernente l'organico dell'impresa;
- 5) ogni altra documentazione che il richiedente voglia produrre per comprovare la capacità operativa dell'impresa.

2. I certificati di cui al numero 2 della lettera b) del comma 1 debbono essere confermati ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Rinvio alla normativa generale)

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nonché la legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. È fatto divieto alle imprese di cui all'articolo 1 di eseguire lavori di importo supe-

riore a quello di iscrizione, aumentato di un quinto.

2. Al fine di determinare il valore dell'opera, si farà riferimento all'importo contrattualmente convenuto, nel caso di lavori affidati dal committente, ovvero al valore dichiarato alla Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti, nel caso di opere eseguite in proprio.

3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di inizio dei lavori stabilito dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dai regolamenti edilizi, deve presentare al comune il certificato che attesti l'iscrizione dell'impresa esecutrice nell'Albo nazionale dei costruttori per l'importo corrispondente ai lavori da realizzare.

4. La mancata presentazione del certificato nel termine indicato dal comma 3 non consente l'inizio dei lavori. In ogni caso non si applica l'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

5. Il certificato di cui al comma 3 dovrà essere presentato anche nel caso di lavori in proprio ovvero dalle imprese alle quali fosse affidata, in tutto o in parte, l'esecuzione in subappalto dei lavori, qualora il loro importo sia superiore a lire 150.000.000.

6. L'impresa che non osservi il divieto di cui al comma 1 è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 12.000.000; inoltre l'efficacia della iscrizione all'Albo è sospesa dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per un periodo non superiore ad un anno.

7. L'impresa che esegua i lavori di cui all'articolo 1 priva di iscrizione ai sensi della presente legge è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 30.000.000; inoltre la possibilità di ottenere l'iscrizione all'Albo è differita sino al compimento di un periodo massimo di un anno dalla presentazione della domanda.

8. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge punite con sanzione amministrativa provvedono i funzionari in servizio presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

9. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Provveditore regionale alle opere pubbliche, quale autorità competente ad emettere ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge citata.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese che eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio debbono produrre richiesta di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, corredandola della documentazione prescritta.

2. Nel successivo periodo di tre anni, l'organo competente dovrà adottare il provvedimento di iscrizione richiesto e le imprese di cui al comma 1 potranno operare, anche oltre il triennio, purchè dimostrino di aver presentato, nei termini e nei modi stabiliti, la relativa domanda di iscrizione.

3. Le imprese che non osservino la disposizione di cui al comma 1 non potranno operare finchè non avranno conseguito l'iscrizione ai sensi della presente legge.